



ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI MESSINA
VIA CESARE BATTISTI, 180 – (98123) MESSINA – TEL.090717589 - FAX 0906408557
Codice Fiscale 80003110832

ORARI DI APERTURA DEGLI UFFICI 9:30-13:30 dal lunedì al venerdì / 15:00-18:00 di lunedì e giovedì
e-mail: info@ordinefarmacistimessina.it – PEC: ordinefarmacistime@pec.fofi.it
sito <http://www.ordinefarmacistimessina.it>

ISCRIZIONE ALL'ALBO PROFESSIONALE

DOCUMENTI DA PRESENTARE O SPEDIRE

- Domanda di iscrizione (*modulo allegato, da compilare in ogni sua parte*);
- Informativa sulla Privacy (*modulo allegato, da leggere e firmare*);
- Marca da bollo da 16,00 € (*da allegare alla domanda di iscrizione*);
- Ricevuta di versamento della tassa concessione governativa dovuta per l'iscrizione all'albo professionale, pari ad € 168,00 sul c.c.p. n.8904 intestato "Agenzia Entrate – Regione Siciliana";
- Il versamento di € 170,00 (quota iscrizione anno 2018) + € 35,00 (contributo una-tantum per l^a iscrizione o re-iscrizione) da effettuare direttamente presso la cassa dell'Ordine;
- 2 fototessera che serviranno per il tesserino di iscrizione (*che verrà rilasciato solo dopo l'intervenuta iscrizione con il versamento di € 5,00 per diritti di segreteria*);
- Fotocopia del documento d'identità valido;
- Fotocopia del tesserino del codice fiscale.

L'ISCRIZIONE ALL'ORDINE **OBBLIGA L'ISCRITTO:**

1 - all'aggiornamento professionale, come previsto dalla normativa sull'ECM e dal Codice Deontologico. Tutte le informazioni relative all'argomento sono reperibili sul sito del Ministero della Salute (www.salute.gov.it/ecm/ecm.jsp). **Coloro che si iscrivono per la prima volta all'Ordine sono esonerati da questo obbligo per l'anno di iscrizione** ed eventuali crediti maturati non possono essere utilizzati per l'anno successivo.

Escluso, come detto, il primo anno di iscrizione, per i neoiscritti i crediti formativi da maturare l'anno sono pari a 50 crediti.

2 – all’iscrizione automatica ed obbligatoria all’ENPAF (Legge 233/46), con la possibilità di poter maturare una pensione attraverso il pagamento di un contributo annuo (comprensivo delle quote dovute per prestazioni di previdenza, assistenza e maternità).

Indipendentemente dalla data di iscrizione, il contributo è dovuto per l’intero anno solare.

Il contributo pensione base annuo per il 2018 è di € 4.521,00. Di tale contributo può essere chiesta la **riduzione del 33,33% (€ 3.029,00)**, del **50% (€ 2.283,00)** o dell’**85% (€ 716,00)**, maturando così una pensione proporzionata all’importo pagato, se si rientra in una delle seguenti categorie:

1. lavoratore dipendente che esercita l’attività professionale (può chiedere la riduzione dell’85% o del 50% o del 33% con scelta assolutamente discrezionale);
2. non esercitante la professione di farmacista (può chiedere la riduzione al massimo del 50%);
3. disoccupato iscritto al Centro per l’impiego (può chiedere la riduzione al massimo dell’85% per cinque anni);
4. pensionato ENPAF non esercitante la professione di farmacista (può chiedere la riduzione dell’85% o del 50% o del 33%, riduzioni che dipendono da eventuali altri redditi).

Viene richiesta, inoltre, una **quota di iscrizione una tantum di € 52,00** (non dovuta da coloro che scelgono il “Contributo di solidarietà”, vedi sotto).

A chi si iscrive per la prima volta, se lavoratore dipendente che esercita la professione o disoccupato iscritto al Centro per l’impiego, viene data la possibilità, in via alternativa al contributo pensionistico, di versare un “**Contributo di solidarietà**” del 3% (per i dipendenti) o dell’1% (per i disoccupati) della quota previdenziale, per l’anno 2018 pari rispettivamente a **€ 178,00** o a **€ 88,00**. **Tale contributo è a fondo perduto, non matura pensione e non viene restituito.** Se la richiesta viene presentata in qualità di disoccupato iscritto al Centro per l’impiego, l’opzione per il contributo di solidarietà può essere mantenuta solo per cinque anni.

La domanda per ottenere una delle riduzioni previste o per richiedere il Contributo di solidarietà, va redatta su apposito modulo disponibile sul sito dell’ENPAF (www.enpaf.it) alla sezione “Documenti” - “Modulistica”, e deve essere inviata all’ENPAF (Viale Pasteur, 49 -00144-Roma) secondo le modalità previste dal vigente regolamento dell’Ente.

Al fine di evitare che l’ENPAF non riconosca il diritto alla riduzione del contributo da parte dei neoiscritti, ancorché richiesto entro i termini previsti, è utile sapere che per avere la riduzione del contributo standard o il riconoscimento del contributo di solidarietà, l’iscritto deve possedere i requisiti richiesti dall’ENPAF come minimo per un periodo pari alla metà più uno dei giorni d’iscrizione all’Albo nell’anno solare.

Per esempio:

- Data di prima iscrizione 15 maggio il requisito minimo richiesto per far valere il diritto alla riduzione sarà di 116 giorni di iscrizione al Centro per l’impiego o di 116 giorni di lavoro dipendente entro fine anno solare.
- Iscrizione il 10 gennaio e assunzione il 3 settembre, nessuna iscrizione al Centro per l’impiego: l’iscritto non ha diritto alla riduzione dell’85% né al contributo di solidarietà. La riduzione massima concessa in questo caso è del 50% come non esercitante. L’iscritto, per poter avere diritto alla riduzione dell’85% o al contributo di solidarietà, avrebbe dovuto avere il requisito minimo di almeno 179 giorni (circa 6 mesi) o di assunzione o di iscrizione al Centro per l’Impiego.

Pertanto, il consiglio che possiamo dare è quello di iscriversi al Centro per l'impiego se non si trova un'assunzione entro il periodo considerato dall'ENPAF come requisito minimo.

Sul sito dell'ENPAF è pubblicato il regolamento completo ed è scaricabile un opuscolo esplicativo delle sue attività.

Ricordiamo che l'Ordine non ha competenza per l'assistenza e per la previdenza, né può essere a conoscenza delle posizioni contributive degli iscritti.

È indispensabile comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata in quanto tutte le comunicazioni che l'Ordine invia agli iscritti vengono trasmesse via e-mail, in rispetto dell'art. 27 (il cosiddetto "Taglia carta") del D.L. 112/2008 (convertito nella Legge 133/2008) che sollecita l'impiego dello strumento informatico per le comunicazioni della Pubblica Amministrazione, allo scopo di ridurre l'utilizzo dei supporti cartacei.

Ogni variazione di residenza, indirizzo postale, indirizzo e-mail / p.e.c., recapiti telefonici, posizione professionale deve essere comunicata tempestivamente all'Ordine allo scopo di tenere correttamente aggiornati i fascicoli personali degli iscritti.

Nelle pagine seguenti:

- Domanda di iscrizione all'Albo
- Informativa sulla Privacy